

**Osservazioni UTILITALIA al****DCO 734/2017/R/GAS**

**“Attuazione delle disposizioni della legge concorrenza in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Dall’introduzione nell’ordinamento italiano del principio dell’obbligo di affidamento della concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale attraverso procedure ad evidenza pubblica, sancito con il Decreto Letta (D.lgs. 164/2000), a seguito della pubblicazione dei decreti ministeriali (e in particolare del D.M. 226/11 e ss.mm.) numerosi sono stati gli interventi normativi che si sono intervallati al fine di perfezionare il quadro normativo che definisce le regole e le tempistiche all’interno delle quali le gare dovranno svolgersi e in forza del quale gli enti locali sono chiamati ad intraprendere il processo di raccolta ed elaborazione dei dati in possesso dei gestori e dei singoli Enti Locali Concedenti per pubblicare il bando di gara.

In tale contesto dinamico si è da ultimo inserito l’intervento del Governo che con la L. n. 124/2017 (di seguito: Legge Concorrenza) ha introdotto, tra gli altri, meccanismi di semplificazione relativi all’attività di controllo che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI o Autorità) è chiamata a svolgere sulla valutazione del differenziale VIR/RAB e sui bandi di gara nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, esentando gli operatori dall’invio della documentazione di gara al concorrere cumulativamente delle circostanze elencate all’articolo 1, comma 53 della Legge Concorrenza.

Tale disposizioni, oltre a prevedere meccanismi di semplificazione e una riduzione dei tempi di avvio delle procedure, hanno anche il positivo effetto di ribadire la **prevalenza della normativa settoriale**, ed in particolare del DM n. 226/2011, confermando il principio secondo il quale **il perimetro della discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione della documentazione di gara debba rispettare i limiti tracciati dal DM stesso, espressi e declinati nei tre documenti-tipo fondamentali, ossia bando, disciplinare e contratto di servizio-tipo**

Se da un lato i citati interventi hanno opportunamente chiarito **la centralità e la prevalenza delle regole attualmente vigenti - e la conseguente necessità di aderenza alle medesime da parte dei bandi e della documentazione di gara** - dall’altro si deve rilevare come, **a livello regolatorio** permangano ancora delle fondamentali incertezze riguardanti in particolare le **modalità di riconoscimento degli investimenti oggetto dei piani di investimento**. Anche quanto espresso, ad esempio, nel paragrafo 9.9 del documento in analisi, facendo riferimento a valutazioni a consuntivo sul riconoscimento degli investimenti, lascia in capo agli operatori

un elevato grado di incertezza nella fase di definizione dell'offerta e pianificazione degli investimenti.

Su tali aspetti Utilitalia ha più volte richiamato l'attenzione dell'Autorità, evidenziando come l'incertezza rispetto **l'effettivo e completo riconoscimento in tariffa degli investimenti** proposti in sede di gara dall'aggiudicatario del servizio stia ostacolando e rallentando il processo di avvio delle gare e generi ritardi che, in definitiva, si ripercuotono sull'utenza, che vede posticipare l'inizio dei benefici che potrebbero derivare dai nuovi criteri di affidamento, incentrati, più che in passato, sugli aspetti tecnici e di qualità del servizio e non più solo sull'elemento economico.

La difficoltà per gli operatori di definire strategie di partecipazione e business plan ragionevolmente consapevoli deriverebbe in particolare **dalla mancata esplicitazione sia da parte delle stazioni appaltanti che da parte dell'Autorità dei criteri e dei parametri sottostanti le analisi costi-benefici.**

Se infatti l'Autorità interviene nel presente DCO con alcune maggiori indicazioni in merito a come debba essere effettuata tale analisi (Cfr. par. 9.6 e ss.) tali orientamenti non sembrano costituire una trattazione organica del tema e, quindi, tali da poter garantire quel necessario quadro di **completezza**, certezza e affidabilità di regole ex ante che invece richiederebbe il contesto competitivo in cui si inquadrano le procedure per garantire un effettivo level playing field per tutti i potenziali competitor, che sarebbe invece soddisfatto attraverso la pubblicazione di specifiche Linee Guida. Si ritiene pertanto quanto mai opportuno che l'Autorità espliciti in modo completo la propria metodologia, cosa che - si ritiene - potrà anche avviare un processo di convergenza nei confronti delle analisi di competenza degli enti concedenti, così da minimizzare i casi di divergenza e, quindi, i costi di transazione.

Un altro e non secondario aspetto, che non solo fa aumentare l'alea di incertezza in tema di riconoscimento tariffario ma può generare trattamenti irragionevolmente asimmetrici e di sotto-copertura tariffaria, riguarda **il tema delle modalità di valorizzazione degli asset che risultano disallineate rispetto alle medie di settore (c.d. 'RAB depresse')**, sul quale Utilitalia è più volte intervenuta evidenziando criticità sia in termini di adeguatezza di valorizzazione che di perimetro di applicazione del meccanismo.

Sul tema della valorizzazione degli asset in caso di RAB disallineate rispetto alle medie di settore, la Legge Concorrenza ha introdotto modifiche all'articolo 15 del Decreto Letta, incorporando – correttamente - l'effetto rivalutativo della stessa RAB nella valutazione dei differenziali VIR-RAB alla base dell'iter di valutazione dei valori dei valori di rimborso. Si ritiene in tal senso che l'Autorità non possa non tenere conto, in sede applicativa di tali disposizioni di Legge, di accorgimenti che possano risolvere le problematiche sopra evidenziate, come verrà più puntualmente dettagliato allo specifico spunto di consultazione S6, cui si rinvia. In linea generale e alla luce dei citati sviluppi normativi, in sintesi si evidenzia la necessità che:

- con riferimento al tema del piano di sviluppo degli impianti, sia avviato un percorso che veda la partecipazione degli attori istituzionali coinvolti finalizzato alla definizione

- di specifiche Linee Guida **che garantiscano la trasparenza e la certezza nell'interesse tanto delle stazioni appaltanti che degli operatori e dei clienti finali;**
- con riferimento al tema delle RAB depresse si propone una modifica del meccanismo rivalutativo come attualmente previsto dalla RTDG 2014-2019 al fine di: a) **garantire un'adeguata e piena remunerazione degli investimenti effettuati, peraltro anche in ossequio agli obblighi di servizio regolatori.** La proposta è in particolare finalizzata a rimuovere le distorsioni nel metodo di rivalutazione delle RAB depresse derivanti da una regolazione asimmetrica tra i diversi operatori. Come verrà più estesamente illustrato in risposta allo spunto di consultazione S6, l'attuale disciplina prevista dalla RTDG – e in particolare l'applicazione della formula parametrica di cui all'art. 23 - determina, infatti, una irragionevole non remunerazione degli investimenti effettuati a partire dal 2012 nelle località che presentano RAB disallineate rispetto alla media di settore, introducendo pertanto una regolazione penalizzante per i soli operatori che abbiano effettuato tali investimenti in località depresse rispetto a quelli che abbiano effettuato i medesimi investimenti in località non depresse; b) **garantire la conoscibilità ex ante del valore della RAB determinata in via parametrica** a valere sulle tariffe delle nuove concessioni (e dunque non solo con riferimento alla situazione dell'ultimo anno disponibile). La soluzione tecnica individuata e già precedentemente proposta da UTILITALIA consente di ottenere entrambe le finalità (a e b); c) estendere il meccanismo di rivalutazione delle RAB depresse anche ai casi di determinazione delle suddette RAB con modalità d'ufficio.

## **OSSERVAZIONI PUNTUALI**

### ***Parte I – Aspetti introduttivi***

#### **S1. Osservazioni in relazione alle ipotesi relative alla modalità di certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 124/17.**

Si condivide l'opportunità di individuare schemi tipo per la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/2017 in un'ottica di trasparenza e certezza.

#### **S2. Osservazioni in merito ai criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore.**

Si condivide.

#### **S3. Osservazioni rispetto all'ipotesi che il soggetto certificatore possa essere la stazione appaltante.**

Si condivide.

#### **S4. Osservazioni in merito alle ipotesi relative alle modalità di verifica da parte dell'Autorità.**

Si condivide.

#### **S5. Osservazioni in merito alle ipotesi di introduzione di un percorso preferenziale di valutazione dei bandi di gara.**

**Osservazione sulla necessità di opportuna attestazione da parte delle Stazioni Appaltanti**

Come indicato al punto 9.1 del DCO, il primario requisito stabilito dalla Legge affinché l'Autorità possa attuare procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara è che i bandi stessi siano redatti in aderenza al bando tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. Si ritiene quindi necessario che, analogamente a quanto previsto per l'accesso alla procedura semplificata di valutazione dei valori di rimborso, anche per l'accesso alla procedura semplificata di valutazione dei bandi le Stazioni Appaltanti forniscano un'adeguata dichiarazione, su uno schema-tipo predisposto dall'Autorità, che certifichi l'aderenza **a ciascuno dei tre documenti tipo richiamati dalla legge** (bando, disciplinare e contratto di servizio).

Dovrebbe essere quindi la presenza di tale attestazione la condizione per l'accesso al regime semplificato, che si concorda dovrà prevedere la messa a disposizione della documentazione richiamata al punto 9.2 del DCO, ossia:

- I valori VIR e RAB riportati nel documento di gara
- L'estratto dei documenti di gara che riporti i criteri di ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i sub-criteri di gara
- Le linee guida programmatiche d'ambito.

La fornitura dell'estratto di cui al secondo alinea si ritiene utile per una verifica di quanto più puntualmente previsto dalla Legge, che prescrive che **"in ogni caso** la documentazione non possa discostarsi se non nei limiti posti con riguardo ad alcuni sub-criteri", pur nel requisito **generale** di aderenza ai documenti tipo.

#### **Osservazioni sulla conoscibilità ex-ante dei criteri di riconoscimento tariffario**

Riteniamo necessario che nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito siano presenti - come Investimenti Obbligatori - solo gli interventi che abbiano superato positivamente le valutazioni di cui ai punti sopra e che, in quanto tali, siano certamente tariffabili.

Come già evidenziato nelle osservazioni generali, due dei principali elementi di incertezza che rischiano di minare l'ordinario svolgimento delle procedure e la concorrenzialità delle stesse, con esiti negativi anche per gli utenti, riguardano:

- 1) *la mancata pubblicazione ad oggi di criteri, puntuali, uniformi e conosciuti ex ante utilizzati nella valutazione delle condizioni minime di sviluppo individuate dalla Stazioni Appaltanti.*

L'Autorità nel DCO in oggetto fornisce alcune indicazioni (Cfr. paragrafi 9.6 e ss.) sulla congruità delle condizioni minime di sviluppo nelle aree disagiate prevedendo un limite non superiore a 10 metri per utente, innalzato a 20-25 per le aree disagiate, entro il quale sia possibile sul piano tariffario garantire una piena socializzazione del costo, ribadendo nella sostanza quanto già segnalato nelle delibere di valutazione degli specifici bandi di gara esaminati o in Chiarimenti generali. Tali indicazioni, che sono le uniche, tra quelle finora fornite dal regolatore, utili a consentire una valutazione con ragionevole certezza sul ritorno tariffario degli investimenti sostenuti, sono tuttavia riferite **ai soli interventi di estendimento**

**di rete**, senza valutare le altre fattispecie di investimento oggetto delle linee programmatiche d'ambito e, più in generale, del piano di sviluppo oggetto di offerta<sup>1</sup>.

Si ritiene infine che la mancanza di certezza sulla tariffabilità definita ex ante degli investimenti favorisca in gara i soggetti più forti finanziariamente in quanto in grado di assumersi rischi maggiori.

- 2) *la valutazione a consuntivo del raggiungimento delle condizioni Minime di Sviluppo per determinare la tariffabilità degli investimenti, l' onere a carico del distributore e quello a carico del cliente finale (punto 9.9 del DCO).*

Tale impostazione risulta essere molto rischiosa perché pone a carico dell'impresa un costo potenziale che non ha offerto in sede di gara rappresentato dal mancato raggiungimento del numero di allacciamenti previsti nelle CMS per ragioni non dipendenti dal distributore. Inoltre la dinamica di allacciamento dei clienti si sviluppa su un periodo di tempo molto ampio, che può superare anche i 10 anni; il gestore si troverebbe ad anticipare investimenti di cui potrebbe conoscerne la tariffabilità solo dopo molti anni.

Relativamente al punto 1), quindi, pur a fronte dell'apprezzabile sforzo dell'Autorità, tali indicazioni risultano quindi **insufficienti a garantire un quadro di regole note ex ante che consenta sia alle stazioni appaltanti che agli operatori di essere allineati e di predeterminare con ragionevole margine di errore l'atteso riconoscimento tariffario a copertura degli investimenti pianificati in caso di aggiudicazione della concessione.**

Come già evidenziato, l'assenza di criteri puntuali ha l'effetto di rendere estremamente ardua la costruzione del piano economico-finanziario, stante l'impossibilità per i concorrenti di quantificare con ragionevole attendibilità, in relazione alla disciplina del riconoscimento tariffario, i ricavi (o i costi) annui ammessi (o non riconosciuti) correlati agli investimenti oggetto del piano.

Senza pregiudicare l'efficacia del ruolo assegnato alle Stazioni Appaltanti nella individuazione degli interventi da inserire nei bandi e di quelli eventualmente aggiuntivi, alla luce di quanto esposto ed allo scopo di permettere agli operatori di formulare offerte economiche sostenibili e di impedire che la partecipazione alle gare possa essere disincentivata a causa del permanere di tali alee di incertezza, si auspica pertanto che:

- 1) **sia avviato un percorso che veda la partecipazione degli attori istituzionali coinvolti finalizzato alla definizione di una metodologia uniforme (Linee Guida) unica a livello nazionale** per la predisposizione delle analisi costi-benefici in modo da garantire un quadro di omogeneità e trasparenza, che consenta l'effettiva riconoscibilità, anche tariffaria, degli investimenti relativi alle procedure di gara;
- 2) **nelle more di quanto indicato al punto precedente, sia prevista la pubblicizzazione, da parte sia delle Stazioni Appaltanti che dell'AEEGSI e contestualmente alla pubblicazione del bando, dei criteri che tali Enti hanno utilizzato e utilizzeranno per valutare se gli interventi siano o meno economicamente giustificabili e, soprattutto, meritevoli del riconoscimento tariffario**, affinché tale informazione sia accessibile agli

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza nella Tabella in Allegato sono sintetizzati elementi di incertezza nel riconoscimento tariffario sulle diverse casistiche di investimento previste dal Regolamento Gare Gas, alla luce delle delibere e dei Chiarimenti finora pubblicati dall'Autorità

operatori. Questi ultimi, infatti, ne potranno tenere conto durante la predisposizione dell'offerta, anche per definire eventuali interventi aggiuntivi come condizioni migliorative, in un quadro di ragionevole certezza sul riconoscimento o meno degli investimenti;

La centralità dell'esigenza di pubblicizzazione di cui al punto 2) è, di fatto, richiamata dalla stessa Autorità nel DCO, ove le linee programmatiche d'ambito sono tra gli elementi dei documenti di gara che correttamente l'Autorità propone che le Stazioni Appaltanti forniscano anche in regime di procedura semplificata, come – chiaramente - dovranno essere fornite nel regime "ordinario".

Relativamente al punto 2) si propone di stabilire ex ante la tariffabilità degli investimenti non previsti a bando e legati alle CMS stabilendo a priori regole chiare svincolate dalla consuntivazione: stabilite tali CMS, l'esten verrebbe effettuato e remunerato con le proporzioni di tariffabilità/onere del gestore offerte in sede di gara.

#### **S6. Osservazioni in materia di disposizioni relative ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.**

Con il DCO in oggetto l'Autorità - opportunamente - non si limita solo ad esprimere i propri orientamenti in materia di semplificazione dell'iter di valutazione dei valori di rimborso (Parte II) e dei bandi di gara (Parte III) in attuazione della Legge Concorrenza, ma coglie altresì l'occasione per esprimere considerazioni generali sul **tema della valorizzazione degli asset disallineata rispetto alle medie di settore.**

#### **Riconoscimento degli investimenti di distribuzione e misura effettuati dal 2012 nelle località a RAB depressa**

Rispetto al tema del criterio di rivalutazione delle RAB depresse in più occasioni Utilitalia aveva segnalato all'Autorità alcune distorsioni del meccanismo rivalutativo, tali da indurre un ingiustificato trattamento **asimmetrico e penalizzante** nel riconoscimento degli investimenti.

Nell'ultima segnalazione, inviata agli uffici dell'Autorità pochi giorni prima della pubblicazione del presente DCO, Utilitalia proponeva, unitamente ad altra importante associazione di categoria, anche uno strumento di perfezionamento del meccanismo rivalutativo vigente, atto a superare completamente le distorsioni citate.

Tale meccanismo è, di fatto, quello già proposto dall'impresa distributrice citata nel DCO (Cfr. paragrafo 12.7), che qui si intende meglio enucleare anche in chiave di una migliore comprensione dell'asimmetria nel trattamento e in risposta alle argomentazioni richiamate dall'Autorità nel DCO.

L'esigenza di rivalutazione delle RAB depresse è stata – opportunamente – individuata dall'Autorità con delibera 367/14 per valorizzare situazioni di valori di RAB al di sotto delle media di settore, a valere dalle gestioni d'ambito **e nei casi di riconferma del gestore uscente. In particolare il meccanismo di trattamento delle RAB depresse – come attualmente previsto dal combinato disposto degli altri 21, 22 e 23 della RTDG 2014-2019 - di fatto inibisce il riconoscimento tariffario (a valere dalle nuove concessioni) degli investimenti effettuati dal 2012 alla fine delle attuali concessioni che non siano assorbibili da un proporzionale**

**aumento del parametro Lunghezza Rete, l'unico utilizzato nella valorizzazione parametrica delle RAB di cui alla formula parametrica definita all'art. 23 della RTDG.**

Il mantenimento di adeguati standard di qualità e sicurezza nel servizio di distribuzione da parte delle aziende non è messo in discussione. Non può tuttavia non essere segnalato come proprio il mantenimento di tali standard e il rilevante impegno in termini di investimenti richiesto agli operatori per ottemperare agli obblighi di servizio in termini di posa degli *smart meter* (il cui valore in RAB per definizione **non** può essere espresso dal parametro lunghezza rete di distribuzione) si rifletta in un **trattamento tariffario penalizzante per gli investimenti effettuati in località depresse e, conseguentemente, del tutto asimmetrico rispetto al caso di investimenti effettuati in località non depresse.**

Tale asimmetria, che introducendo una discriminazione di trattamento tra operatori, e avrebbe un effetto anche sulla concorrenzialità della gara in termini di predisposizione del business plan e presentazione dell'offerta economica - non può in alcun modo essere annullata né mitigata dalla previsione, ricordata dall'Autorità nel DCO (cfr. 12.12), secondo cui per i gestori uscenti che si riconfermano nella gestione della località, al termine del primo periodo di affidamento d'ambito in ogni caso tutti i cespiti saranno valutati a valore di rimborso. Infatti, se tale previsione garantisce la preservazione tariffaria della "quota capitale" degli investimenti effettuati (secondo la regola del riconoscimento del "VIR degradato degli ammortamenti della RAB"), ciò **non potrebbe essere garantito per la "quota interessi" nell'arco della prima concessione d'ATEM, periodo nel quale gli investimenti effettuati nelle località depresse non vedrebbero alcuna remunerazione sugli investimenti effettuati, rispetto invece ad una piena remunerazione degli investimenti effettuati in località non depresse.**

Alla luce delle osservazioni espresse si evidenzia, pertanto, come il meccanismo rivalutativo attualmente previsto dalla RTDG 2014-2019 avrebbe l'effetto di determinare una forte ed irragionevole penalizzazione degli operatori che effettuino investimenti in località depresse successivamente al 2011. L'effetto pratico di tale disciplina si ritiene genererebbe, oltre che un'alterazione degli equilibri in termini di concorrenza potenziale tra operatori, anche una violazione di principi generali della regolazione tariffaria quali quello di **corrispondenza tra costi riconosciuti e costi effettivi e redditività del servizio (Cfr. art. 1 legge 481/1995)**, principi sulla base dei quali anche in epoca recente il supremo giudice amministrativo ha fondato l'accoglimento di ricorsi presentati dagli operatori avverso delibere emanate da codesta Autorità (cfr. Consiglio di Stato, 4825/2016 di annullamento della deliberazione ARG/GAS 89/10 - determinazione del valore della materia prima gas per il periodo da ottobre 2010 fino alla riforma gas dell'Autorità 2012) aventi l'effetto pratico di comprimere i plausibili e ragionevoli margini di ricavo delle imprese, ovvero effetti analoghi a quelli che deriverebbero dall'applicazione del meccanismo rivalutativo.

Per i motivi elencati non si condivide pertanto l'orientamento espresso dall'Autorità di non volere inserire alcun accorgimento o modifica nella modalità di calcolo della rivalutazione delle RAB depresse, anche in relazione al protrarsi dell'avvio delle nuove concessioni d'ATEM rispetto allo scenario prefigurabile al momento della pubblicazione della delibera 367/14



Oltre alle ragioni già evidenziate, relative all'adeguata remunerazione degli investimenti effettuati, occorre peraltro evidenziare come le modifiche previste dalla Legge Concorrenza impongano in ogni caso anch'esse un adeguamento dell'attuale disciplina. In particolare, la Legge Concorrenza modificando l'articolo 15 del Decreto Letta ha sancito a livello normativo, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, il valore delle RAB depresse **rilevante ai fini del calcolo dello scostamento** sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità.

In forza della citata disposizione appare evidente che **modifiche all'attuale disciplina risultino assolutamente necessarie al fine di mettere gli operatori nella condizioni di operare in un contesto di ragionevole certezza ex ante, ovvero prima della presentazione delle offerte**, in quanto:

- a) il ricalcolo della RAB secondo i criteri di valutazione parametrici definiti da AEEGSI determina un nuovo termine di confronto per il VIR e per la valutazione dello scostamento VIR-RAB;
- b) ai fini della redazione del piano dei ricavi di gara è necessario conoscere il valore della RAB rivalutata e quindi disporre preventivamente della stratificazione degli investimenti a supporto di tale RAB;
- c) il bando di gara dovrebbe indicare il valore massimo dello sconto da offrire sulla differenza VIR-RAB (rivalutata), per cui la Stazione appaltante deve conoscere i nuovi valori rivalutati in luogo delle c.d. RAB depresse.

Al duplice fine quindi di rimuovere gli effetti distorsivi del meccanismo rivalutativo prospettato, nonché di stabilire in misura certa e non più oggetto di successiva variazione il valore della RAB rivalutata, si ritiene, pertanto, che la soluzione potrebbe essere quella di assumere, come valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete da considerare per l'applicazione dell'art. 22, comma 22.1, della RTDG 2014-2019, **quello risultante al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i dati utilizzati per le analisi econometriche impiegate per la definizione della formula di cui all'art. 23, comma 23.1, ovvero al 31 dicembre 2011 (come peraltro indicato nella Relazione AIR - punto 14.8 - relativa alla deliberazione 367/2014/R/gas).**

Allo stesso modo, il valore dei parametri LR e N.PDR da utilizzarsi nella valutazione dovrà essere riferito alla data del 31 dicembre 2011.

Si tratterebbe, in altri termini, di suddividere la scheda tariffaria e il correlato calcolo della RAB tariffaria riconosciuta in tariffa nel primo arco concessorio d'ATEM in due parti:

1. perimetro degli investimenti fino al 2011 (anno cui si riferiscono i dati utilizzati per la formula di cui all'art. 23)
2. perimetro degli investimenti dall'anno 2012 e fino all'avvio della nuova gestione d'ambito.

Conseguentemente:

- la RAB con investimenti fino al 2011 corrisponderebbe alla parte oggetto di rivalutazione - ove ne ricorrano le condizioni - a partire dall'avvio della nuova gestione



d'ambito, e tale rivalutazione potrebbe essere sin da subito determinata sulla base della formula parametrica di cui all'art. 22 della RTDG (e comunicata alla Stazione Appaltante ai fini più sopra ricordati);

- la RAB del perimetro dal 2012 all'anno di avvio della nuova gestione d'ambito evolverebbe autonomamente e separatamente, in continuità con le attuali modalità di rendicontazione e trattamento;
- la RAB complessiva corrisponderebbe alla somma delle due componenti sopra indicate.

### **Perimetrazione del meccanismo di rivalutazione e casi di determinazioni tariffarie d'ufficio**

Come già anticipato in premessa, un altro tema che si ritiene necessiti un intervento da parte dell'Autorità riguarda il **perimetro entro cui agisce il meccanismo di rivalutazione, ovvero la rivalutabilità delle RAB depresse determinate d'ufficio.**

La RTDG 2014-19, all'art. 22, sancisce la possibilità di rivalutazione delle RAB, secondo la formula parametrica del successivo art. 23, per le località caratterizzate da un valore delle immobilizzazioni nette "disallineato rispetto medie di settore", e senza definire alcuna particolare limitazione all'accesso del meccanismo.

Con i successivi "Chiarimenti dell'Autorità relativi all'applicazione della RTDG" del 13 marzo 2015 (FAQ 12), è stata invece esplicitamente esclusa dalle disposizioni in materia di rivalutazione delle RAB "disallineate" la casistica di località con tariffa d'ufficio di cui all'art. 7.6 della RTDG 2009-2012, che attiene i casi di calcolo del capitale investito riconosciuto a partire dal CIN di cui al Vincolo ai ricavi 2007/08, con decurtazione del 10% nei casi di indisponibilità della stratificazione dei costi storici di località.

La stessa FAQ 12 garantisce per contro la potenziale rivalutazione in tutti gli altri casi di determinazione d'ufficio, e in particolare nel caso previsto all'articolo 7.6bis la cui applicazione ricorre nei casi di indisponibilità dello stesso Vincolo ai ricavi 2007/08. Inoltre, nella successiva FAQ 13, limitatamente ai casi di cui all'art. 7.6bis della RTDG 2009-2012, è esplicitato l'algoritmo di calcolo delle immobilizzazioni lorde di località da utilizzare ai fini del confronto con il valore lordo parametrico di cui all'art. 22 della RTDG 2014-2019.

Guardando al trattamento riservato a questa seconda casistica di tariffa d'ufficio, viene quindi ammesso da AEEGSI che le determinazioni d'ufficio di cui alla RTDG 2009-12 possano essere concettualmente superate dalle nuove e più aggiornate valutazioni parametriche di cui all'articolo 23 della RTDG 2014-19. Tra l'altro gli articoli 7.6 e 7.6bis della RTDG 2009-12 differiscono tra loro solo con riferimento al metodo di calcolo della componente tariffaria d'ufficio a riconoscimento dei costi di capitale (in funzione della disponibilità del Vincolo 2007/08, che se non disponibile non può ovviamente consentire il calcolo dell'ammontare  $0,9 \times \text{CIN } 07/08$ ). Per questi motivi, non si comprende la logica alla base del diverso trattamento attribuito dalla richiamata FAQ 12 alle due casistiche e si ritiene che la potenziale rivalutazione secondo il meccanismo delle RAB depresse debba essere estesa a tutte le casistiche di tariffa d'ufficio.

Oltre a ciò, si richiama l'attenzione sul fatto che **molti casi di determinazioni d'ufficio di cui alla RTDG 2009-12 sono motivati dall'indisponibilità delle stratificazioni storiche di cespiti di proprietà di Enti Locali.**

Per contro, l'art. 22 comma 2 della RTDG 2014-19 afferma che *"Le disposizioni di cui al comma 22.1 [ossia la rivalutazione nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate dalle medie di settore] si applicano anche ai cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti, con le medesime decorrenze previste per i cespiti soggetti a trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante"*.

**L'esclusione prospettata dalla FAQ 12 nei casi di determinazione d'ufficio di cui all'articolo 7.6 della RTDG 2009-12 negherebbe quindi in molti casi le disposizioni del richiamato articolo 22, non consentendo una adeguata valorizzazione delle RAB anche per gli asset di proprietà comunale, sia con riferimento al perimetro strettamente oggetto di determinazione d'ufficio (fino al 2006) sia per il perimetro successivo (investimenti dal 2007).**

Alla luce delle considerazioni sopra riportate **appare opportuno riconsiderare quanto previsto nella FAQ 12 di cui ai Chiarimenti del 13 marzo 2015 in termini di esclusione della rivalutazione nei casi dell'art. 7.6 della RTDG 2009-12, estendendo l'applicazione della rivalutazione di cui all'art. 22 della RTDG 2014-19 a tutte le casistiche di determinazione tariffaria d'ufficio.**

In tal senso, si chiede inoltre di esplicitare anche per i casi di cui all'art. 7.6 della RTDG 2009-2012, l'algoritmo di calcolo delle immobilizzazioni lorde di località da utilizzare ai fini del confronto con il valore lordo parametrico di cui all'art. 22 della RTDG 2014-2019, o di chiarire se possa essere a tal fine utilizzato il medesimo algoritmo già esplicitato alla FAQ 13.